Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 17 Aprile - Giugno 2004

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su… 1
Note "storiche" in tema di esame di minore
Editoriale
di Luisella de Cataldo

Conflittualità nella separazione genitoriale: il "mobbing" genitoriale

di Gaetano Giordano
3

Considerazioni cliniche e valutazioni in ambito peritale

di Paolo Capri
5

Recensioni
8

IL PUNTO SU…

Note "storiche" in tema di esame di minore

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Se l'opera di **Ambroise Tardieu** (1860) "*Etude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements exercés sur des enfants*" viene generalmente riportata come il primo studio scientifico sui maltrattamenti di minori, il dibattito sulla validità della testimonianza dei bambini nei processi penali è ben più remoto. In epoca moderna, un caso molto documentato è stato quello del famoso processo celebrato a Salem nel 1683, nato dalle narrazioni di un gruppo di minori dai 5 ai 16 anni, che avevano accusato una ventina di adulti di stregoneria.
Sulla base delle loro dichiarazioni, 19 imputati furono condannati e messi a morte e una dozzina si salvò in extremis solo dopo aver confessato di aver praticato la stregoneria.
Successivamente, alcune delle giovani accusatrici, ammisero di aver inventato tutto.
Ma erano tempi in cui i magistrati ritenevano che l' innocenza' dei bambini li mettesse nella migliore delle condizioni per riconoscere il diavolo e le sue manifestazioni. Quindi "*gli adulti, corrotti e corruttibili, non solo "potevano" accettare la testimonianza dei bambini, ma "dovevano" farlo*".
Questo caso è da allora citato, fino alla metà del XX secolo, come 'paradigmatico' dell' assoluta incapacità dei bambini a testimoniare nelle aule di tribunale e questa è la ragione per cui negli Stati Uniti si perse ogni interesse per la ricerca sull'attendibilità del minore testimone che fu invece coltivata a livello europeo da studiosi come Binet, Varendonck, Stern, Lipmann, Musatti per non citarne che alcuni.
In Italia, nel 1925 esce la "Psicologia Giudiziaria" di *Enrico Altavilla* seguito dalla pubblicazione della "Psicologia della testimonianza" di *Giorgio Tesoro* e nel 1931 da "Elementi di psicologia della testimonianza" di *Cesare Musatti*.
L'impianto dell'opera di Musatti si presenta fortemente innovativo per aver sostenuto l'insufficienza dei criteri 'empirici' di valutazione delle testimonianze rispetto alle evidenze scientifiche provenienti dalla psicologia sperimentale anche se entrambi i criteri convergevano verso le stesse conclusioni.
Ognuno di questi 'padri fondatori' della nostra disciplina ha proposto la propria visione dei fatti così come gli veniva suggerita dall'impegno in campi diversi, dall' esperienza professionale, come nel caso di Enrico Altavilla, dalla sperimentazione, come per Cesare Musatti.
Tutti hanno concluso per la specificità della struttura psicologica del minore che rende aleatoria la sua testimonian-

za. Da questo materiale 'storico' ho estratto e riportato qui sotto alcuni principi e indicazioni operative che potrebbero aiutare giudici ed esperti a non cedere alla tentazione di semplificare il problema semplicemente 'dimenticando' le ragioni psico-biologiche della fase evolutiva che ieri come oggi caratterizzano e rendono critica la testimonianza del minore. Va segnalata la congruità (del resto prevedibile) tra queste osservazioni e i criteri oggi contenuti nei principali protocolli che sono stati messi a punto per l'esame del minore.

Il ricordo difettoso non è l'eccezione ma la regola. (Stern)

L'immaginazione del fanciullo come nel selvaggio, è così grande che trasforma gli oggetti in esseri coscienti e sensibili, dà il soffio della vita alle cose inanimate ed inerti. Ciò dipende dal fatto che le immagini mentali prendono formalmente un corpo come le allucinazioni dei dementi senza dubbio perché le impressioni sensitive si imprimono immediatamente, senza riflessione nel cervello in via di sviluppo, il che fa che le immagini mentali non possono essere sempre con certezza distinte dalle percezioni per la loro vivacità. (*Sighele*)

Bisogna ridurre le domande al minimo possibile, cercando di far parlare il fanciullo. (Altavilla)

Le domande debbono essere fatte in modo da non contenere un suggerimento e da non rivelare l'opinione dell 'interrogante. (Altavilla)

Non bisogna contentarsi di riposte laconiche, di monosillabi affermativi o negativi, il fanciullo dice alle volte sì e no indifferentemente. *(Altavilla)*

I fattori suggestivi (...) non agiscono in eguale misura sopra tutti i soggetti: sussistono infatti, anche a tale proposito, notevoli differenze individuali. I fanciulli in particolare sono soggetti a quest'azione in misura notevolmente superiore agli adulti, ed è questo uno dei principali elementi della scarsa utilizzabilità e dell'estrema pericolosità delle testimonianze infantili. (Musatti)

Particolari cautele richiede la valutazione delle testimonianze infantili quando siano relative a delitti di attentato al pudore e in genere a fatti a fondo erotico sessuale. Le ricerche moderne di psicologia infantile e di psicopatologia hanno infatti messo in rilievo, nei comportamenti infantili rispetto alle questioni ed ai fatti erotico-sessuali, elementi del tutto ignorati e in base ai quali si spiega la impressionante frequenza della simulazione di reato e delle false testimonianza dei bambini in tali casi giudiziari.
(Musatti)

Se la narrazione è frammentaria ed incompleta, e noi ci accorgiamo che ripetendola il fanciullo non aggiunge altri dettagli, non bisogna sforzarlo a particolareggiarla e completarla, se non si vogliono fare introdurre elementi fantastici. (Altavilla)

L'azione suggestiva sulle testimonianze infantili può esercitarsi non solo nel corso dell' interrogatorio giudiziario, ma anche in una fase precedente l' interrogatorio stesso, e in base alle domande rivolte ai bambini, o anche semplicemente ai discorsi fatti in loro presenza, nell'ambiente familiare *(Varendonk citato da Musatti)*

Il bambino percepisce più facilmente i dettagli che ricordano percezioni analoghe, ed inconsapevolmente completa il nuovo percetto con attributi di percetti precedenti, e ciò spiega perché un suo difetto ordinario è di notare più le somiglianze che le dissomiglianze, e le grossolane più che le altre. Questo è il difetto gravissimo che rende il fanciullo testimonio molto pericoloso, specialmente per l'identificazione d'un colpevole.
(Altavilla)

Il fanciullo... non ha del mondo che una visione semplice e frammentaria, perché non possiede senso di relatività. Le condizioni di tempo e di spazio non lo preoccupano, poca importanza dà alla distinzione delle persone e delle cose.(...) E ciò è perché il fondo permanente della conoscenza non è ancora stabilito, tutte le acquisizioni immediate sono indeterminate, indecise, fluttuanti, e molto vaghe. Dalla sua inesatta percezione, da questa attenzione intensa e saltuaria ad un tempo, deriva una registrazione degli avvenimenti inesatta ed unilaterale ch'è completata con quella illogicità caratteristica dei bambini. Dal che si deduce che se un bambino, per mancanza di un qualsiasi interesse, ha percepito qualche dettaglio di un avvenimento, ch'è rimasto nel suo ricordo non completato né deformato, è grave errore sforzarlo ad aggiungere altri particolari, perché egli intrometterà nel suo racconto elementi immaginati.
(Altavilla)

I bambini presterebbero maggiore attenzione a dettagli differenti rispetto a quelli memorizzati dagli adulti, cosicché, se un bambino viene interrogato da un adulto autorevole su dettagli per lui poco rilevanti, egli finisce per accogliere i suggerimenti dell'adulto al fine di colmare la lacuna dei suoi ricordi.
(Lipmann)

I bambini non sono affidabili quando gli si chiede qualcosa sui dettagli di una scena a cui hanno assistito, perché sono facilmente soggetti alla loro fervida immaginazione, perché se una persona esercita su di loro una qualche autorità agevolmente può trasmettere loro le proprie convinzioni, perché basta una domanda mal posta, sia volontariamente che involontariamente, per ottenere risultati stupefacenti.
(Varendonck)

Sono frequenti fenomeni paramnesici per cui il fanciullo con lucidezza impressionante, con precisione grande di dettagli ricorda e narra avvenimenti mai esistiti, che sono il più delle volte la risultante di un complesso di percezioni, spesso acquisite in tempi diversi, che si coordinano in unità, creando il ricordo complesso di un fatto non vero.
(Altavilla)

E' difficile interrogare un bambino, essendo esso portato istintivamente ad adattare quello che dice a ciò ch'egli crede che si vuole che da lui si dica. Osservarlo mentre depone innanzi al magistrato è un fenomeno interessante, la sua piccola mente non si rovescia nel passato per evocare e coordinare i suoi ricordi, ma tende verso lo interrogante per comprendere che cosa desidera che egli dica: forse su ciò influisce anche l'abitudine scolastica per cui il bambino è educato a questo sforzo di comprensione
(Altavilla)

Molte volte il bambino mentisce inconsapevolmente, influenzato da un sogno che avendo lasciato una traccia assai profonda nella sua memoria, gli fa credere vera, come se egli stesso vi avesse preso parte, la scena sognata.
(*Battistelli)*

Incertezza delle acquisizioni immediate della conoscenza, predominio essenziale delle facoltà immaginative, asservimento alla suggestione dell'ambiente, assenza o povertà dei poteri critici.

Queste sono le note che fanno del fanciullo un inconsapevole menzognero. *(Dromard).*

I fattori suggestivi (...) non agiscono in eguale misura sopra tutti i soggetti: sussistono infatti, anche a tale proposito, notevoli differenze individuali. I fanciulli in particolare sono soggetti a quest'azione in misura notevolmente superiore agli adulti, ed è questo uno dei principali elementi della scarsa utilizzabilità e dell'estrema pericolosità delle testimonianze infantili. *(Musatti)*

CONFLITTUALITA' NELLA SEPARAZIONE CONIUGALE: IL " MOBBING" GENITORIALE

di

Gaetano Giordano

Specialista in Medicina Legale

Dir. Centro Studi Separazioni e Affido Minori

Il termine "mobbing" è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz, nel descrivere gli attacchi di piccoli gruppi di animali contro uno più grande e isolato, per allontanarlo dal gruppo (o dal nido). Nel 1984 la descrizione delle conseguenze del "mobbing" in ambiente di lavoro: scopo del "mobbing" in ambiente lavorativo è emarginare il "mobbizzato" inducendolo alle dimissioni, senza che si crei un "caso sindacale"." (Ege, 1999) Recentemente, si è cominciato a parlare di "mobbing familiare". . Fra le prime, una sentenza della Corte di Appello di Torino, che lo riconosce come causa di addebitabilità della separazione": i "*comportamenti dello S.* (il marito) *erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d'origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa"* e che "*il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell'essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T.* (moglie) *nell'autostima, nell'identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita"*; avuto riguardo "*al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell'ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing - con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene*"; ritenuto che tali comportamenti sono "*violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall'art. 3 Cost. che trova, nell'art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione*"; conclude nel senso che al marito "*deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà*". (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 21 febbraio 2000).

Secondo alcuni autori, spesso "*il Mobbing viene posto in essere da quei coniugi che artatamente ed in modo preordinato tendono, con atteggiamenti "persecutori", a costringere i loro partner a lasciare la casa familiare o addirittura a giungere a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali belligeranti e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali o altro ... Questo tipo di mobbing culturale applicato e ritrovabile con frequenza nei rapporti coniugali caratterizzati da una forte e lacerante conflittualità coniugale, trova radici anche in fenomenologie giuridiche recenti, che la Suprema Corte con altri termini ha giustamente sanzionato, come ad esempio: "L'incompatibilità ambientale", il "Tradimento apparente" ... o ancora "l'induzione preordinata alla separazione coniugale*" (Ciccarello, 2002). Il mobbing familiare consta dunque di un contesto di comunicazioni ostili finalizzate ad estromettere una persona dal suo ruolo familiare. A tale concettualizzazione, che comunque necessita ancora di molti approfondimenti, proponiamo di affiancare quello che abbiamo definito il "mobbing genitoriale": qui, l'obiettivo è l'estromissione di un genitore dal proprio ruolo genitoriale nel contesto di una separazione giudiziale altamente conflittuale. Il "mobbing genitoriale" emerge come tale in virtù dell'interazione fra la profonda conflittualità della coppia che si separa e il campo del Diritto che dovrebbe gestirla. Secondo l'art. 155, c.c. "Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi.

Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse." Nei casi di grave conflittualità, però, tale previsione del 155 c.c. viene facilmente elusa per le caratteristiche implicite all'interazione fra prassi giudiziale, che è una prassi comunque sostanzialmente antagonistica e oppositiva, e conflittualità genitoriale. L'impossibilità, come avviene nel mobbing lavorativo, di gestire la quotidianità del rapporto attraverso statuizioni o interventi giudiziari, permette così che qualsivoglia decisione relativa ai minori possa esser adottata da un genitore anche in assenza di consenso dell'altro. Vero è che esistono precise norme di tutela dell'altro genitore in proposito, e che tali norme arrivano ad includere fattispecie del Codice Penale (388 C.P., in ipotesi), ma nella prassi quotidiana è di fatto frequente, quando non è regola, l'impossibilità di utilizzarle e di ottenere interventi giudiziari efficaci e in tempo utile. Anche in ambiente lavorativo, l'esistenza di dispositivi giudiziari volti a tutelare l'impiegato da atti di ostilità e sopraffazione non impedisce l'emergere, nel quotidiano, di fenomeni incontrollabili per via giudiziaria. Il punto in comune è che difficilmente il Diritto arriva ad essere efficacemente prescrittivo laddo-

ve sono in gioco relazioni personali ravvicinate.

Nella nostra prospettiva, il “mobbing genitoriale” si fonda su comunicazioni relative quattro differenti campi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori, minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale. In genere tali comunicazioni ostili vengono agite dal genitore affidatario: non è escluso affatto però che comportamenti simili vengano posti in essere dal genitore non affidatario, intenzionato a estromettere l'altro dal ruolo di affidatario esclusivo. Nel caso, si assiste a comportamenti molto lesivi e della relazione tra l'altro genitore e il figlio, e della integrità psichica di costui. Nei casi più comuni, che noi inquadriamo nel concetto di “mobbing genitoriale” (per aversi il quale dobbiamo assistere a una conflittualità prolungata nel tempo), si ha che il minore, soprattutto se di piccola età, non venga consegnato all'altro genitore, in modo da render inesistenti, o percepiti come angoscianti, i contatti con lui. In altri casi, il genitore (quando è il non affidatario ad essere oggetto di mobizzazione) deve incontrare i figli in situazioni degradanti o umilianti: alla presenza di parenti dell'altro genitore, o di persone illecitamente incaricate di "sorvegliarlo", ad esempio, o con modalità che lo spogliano di qualunque ruolo genitoriale - come quando deve eseguire i programmi extrascolastici stabiliti dall'ex partner a sua insaputa.

Si ricorda qui incidentalmente, che una delle ultime più tragiche stragi commesse da un padre separato, suicidatosi dopo aver ammazzato l'ex moglie e i figli, avvenne (luglio 2003) poco dopo che gli era stata notificato che, su richiesta ex novo della ex moglie, avrebbe dovuto svolgersi in Tribunale un'udienza, che andava a cadere proprio nel periodo da trascorrere con i figli nella sua terra d'origine. Secondo i familiari dell'uomo, un Ispettore di PS, l'ex moglie, avendo la possibilità di prevedere i tempi di fissazione dell'udienza, aveva fatto in modo che questa cadesse proprio nel periodo di frequentazione estiva del padre con i figli, per impedirgli di allontanarsi con i piccoli. La strage avvenne nel giorno in cui l'uomo sarebbe dovuto partire. In altri casi, viene eseguita la classica "relocation" (cui Gardner e altri studiosi della Sindrome di Alienazione Genitoriale hanno dedicato ampio spazio, proprio includendola tra le tattiche più crudeli tra quelle finalizzate ad estromettere un genitore dalla vita dei figli): il minore è trasferito con il genitore affidatario in una città lontana e i suoi incontri con l'altro genitore diventano difficili e impossibili. Raramente in casi del genere si ha una modifica dell'affido, ma, al massimo, una ripartizione più adeguata delle modalità di frequentazione, che comunque rendono molto difficile la gestione di un adeguato ruolo genitoriale.

Le sottrazioni internazionali di minore rappresentano il tragico e macroscopico estremo cui arriva questa forma di ostilità. E' vero che anche in tale ipotesi esistono strumenti giudiziali di controllo espressamente previsti per simili abusi, ma - come detto prima - il loro concreto utilizzo è difficile e raro, per via delle difficoltà del sistema giudiziario a intervenire in tempi brevi e su contesti quali quelli delle relazioni familiari.

L'emarginazione dai processi decisionali è anch'essa frequente: al genitore non affidatario (o a quello affidatario in caso di modifiche arbitrarie delle condizioni di affido, che fanno parte del contesto di comunicazioni mobizzanti) viene impedito di partecipare a scelte fondamentali per la vita del figlio (istruzione, salute, viaggi, ecc.). La campagna di denigrazione è spesso accompagnata da minacce e prevede il ricorso a una vasta gamma di accuse presentate sia come continuo “sparlare” a quanti (figli compresi) frequentano l'altro genitore, sia come tali in Tribunale (ormai tipiche le denunce per reati gravi – es.: abuso sessuale e/o maltrattamenti – e meno gravi). Come noto le denunce di abuso comportano quasi automaticamente la sospensione delle frequentazioni genitore-figlio.

Vale comunque, anche qui, quanto si vale per tutte le altre forme di "mobbing" umano: "*Il meccanismo della persecuzione è implacabile e può avvalersi di mille piccoli gesti quotidiani, che conducono irrimediabilmente verso l'isolamento*." (Ege, 1999). Come ovvio, non vi sono tutele giuridiche che tengano al cospetto di un tale avvalersi.

Nei quadri estremi abbiamo due esiti: o quella che viene definita PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non affidatario, con il rifiuto di ogni rapporto con questi; o l'esautorazione quasi spontanea del genitore mobizzato da ogni aspetto della vita del figlio, potendosi arrivare a comportamenti che sono l'analogo delle dimissioni forzate in ambiente lavorativo: il padre o la madre che rinunciano più o meno "spontaneamente" ad esercitare il proprio ruolo perché non può far fronte agli ostacoli che ne mobizzano il ruolo.

Il "terrore psicologico" citato da Leymann ed Ege e che costituisce il nucleo dell'esperienza mobizzante è sperimentato in una fin troppo ampia gamma di possibilità: si è terrorizzati dall'idea che, senza nemmeno preavviso alcuno, siano resi impossibili tutti i contatti (anche telefonici) o gli incontri con i propri figli, ivi incluso l'averne notizie; ogni squillo di telefono o di campanello rappresenta la paura di un nuovo fax, una nuova raccomandata, una telefonata dell'avvocato o una visita dei Carabinieri che annunciano nuove aggressioni, nuovi problemi, nuovi impedimenti.

Il "doppio mobbing" arriva così a coinvolgere anche l'eventuale nuova famiglia (e, spesso, anche la nuova prole) del genitore non affidatario mobizzato. Studi americani dimostrano che fra i genitori separati (in genere i padri, per logica statistica) è presente la stessa tipologia di psicopatologia dei lavoratori vittime di mobbing (Braver, et al., 1998) (Rowles, 2003). Nelle statistiche loro e di altri studiosi (vedi Rowles, 1998) vi è poi il rilievo che il padre economicamente inadempiente verso i figli è con grande frequenza un padre mobizzato dal suo ruolo.

Secondo i dati della Associazione EX, che ha monitorato gli omicidi in famiglia, i padri separati sono notevolmente sovrarappresentati fra coloro che commettono delitti e stragi di familiari. All'opposto, sono assenti fatti di sangue per disgregazioni di coppie omosessuali sia maschili che femminili (Eurispes, 2002). Molti genitori “mobizzati” finiscono per perdere, con gli anni, la spinta a frequentare il figlio, così come accade sovente che gli stessi

figli tendano a evitare i rapporti con il genitore mobizzato proprio perché percepiti come fonte di angoscia.

In sintesi, ci sembra venuto il momento di approfondire con cura il concetto di "mobbing familiare" e quello di "mobbing genitoriale". Quest'ultimo, se utilizzato con i criteri che ne regolano l'utilizzo nei contesti lavorativi, presenta a nostro avviso l'enorme vantaggio di poter fornire – sia al Diritto, sia alla Psicologia Forense - strumenti di conoscenza e intervento orientati a cogliere il significato globale delle interazioni in atto, permettendo di affrontare problemi che la prassi giudiziaria non riesce a gestire efficacemente quando vengono affrontati considerando i singoli episodi che lo compongono (così come non si può risolvere un caso di mobbing ricorrendo al giudice per ogni singola comunicazione ostile che lo costruisce).

In sintesi, si dovrebbe sollecitare un dibattito sulla possibilità che il "mobbing" non sia un fenomeno limitato al solo ambiente di lavoro, ma che – e proprio prendendo spunto dal primo campo di osservazione (l'allontanamento di un grosso animale da un nido) – esso riguardi ancora di più il nucleo familiare: specie quello che, essendosi disgregato, tende a cercare un suo equilibrio, spesso però rintracciato in dinamiche patologiche di conflittualità ed esclusione.

Bibliografia:

Braver, et al. Divorced Dads: Shattering the Myths, Edition Hardcover ,1998

Ege H., Il fenomeno, in Mobbing Online, in http://www.mobbingonline.it

Eurispes-Telefono Azzurro, 3° Rapporto sulla Condizione dell'Infanzia e dell'adolescenza, 2002

Leymann, H., 1999, The mobbing Encyclopaedia, in http://www.Leymann.se;

Petrilli D., Mobbing familiare e coniugale, LEX et JUS - luglio 2003, Napoli

Rowles G., The "Disenfranchised" Father Syndrome, Trad. it. di A.Vanni - S. Ciotola - G. Giordano, 2003, Psychomedia

Ciccarello M. E., Il Mobbing in Famiglia, Centro Studi Bruner, Master in Med. Familiare, 2002

Turkat I. D., Relocation as a strategy to interfere with the child-parent relationship, American Journal of Family Law, vol, 11, 39-41 (1996)

CONDIDERAZIONI CLINICHE E VALUTAZIONI IN AMBITO PERITALE

di

Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente Istituto di Formazione CEIPA
VicePresidente Associazione Italiana Rorschach
Componente Esperto Commissione Deontologica
Ordine degli Psicologi del Lazio

Una delle questioni fondamentali, in ambito penale, è quella relativa alla imputabilità connessa alla capacità di intendere e di volere e cioè alla valutazione dei vari livelli di consapevolezza da parte di un individuo in rapporto alle proprie azioni e alle loro conseguenze sociali.

Ciò in relazione all'infermità mentale, allorché si ritiene che essa sia ad un livello tale da determinare la totale incapacità di intendere o di volere, o comunque che sia, la stessa, *"grandemente scemata"*.

Ricordiamo a questo proposito i relativi articoli del codice penale:

art. 85 c.p.: *"nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui l'ha commesso non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere"*.

art. 88 c.p.: *"non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e d volere" (vizio totale di mente).*

art. 89 c.p.: *"chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita" (vizio parziale di mente).*

Il quesito peritale, infatti, nella perizia in ambito adulti, è legato al fatto di valutare se e come un eventuale disturbo psicopatologico possa avere influito, in quel momento, su un determinato comportamento di un individuo che ha commesso un reato, tanto da escludere o da scemare grandemente la sua capacità di intendere o di volere.

Da qui l'interesse per l'imputabilità in rapporto soprattutto alle *Psicosi* e ai *Disturbi di Personalità*, disturbi questi ultimi con caratteristiche proprie che non sembrano comuni ad altre sindromi, mentre la categoria delle *Nevrosi,* solitamente, non viene fatta rientrare dalla letteratura specializzata nel concetto di infermità mentale e dunque nella categoria giuridica dell'inimputabilità.

In ambito civile, invece, nelle valutazioni sulle capacità genitoriali in coppie che si contendono i figli, l'osservazione deve necessariamente tenere conto di ogni alterazione della personalità, non solo per ciò che attiene ai disturbi mentali veri e propri con deficit dell'esame di realtà - che ovviamente sono quelli presi per primi in considerazione – ma anche forme varie di disturbi all'interno dei quali spesso vengono collocate alcune *nevrosi* e alcuni *disturbi di personalità*.

Per questi motivi, sembra utile fornire schematicamente una breve e non esaustiva descrizione delle grandi categorie diagnostiche, da quelle classiche a quelle introdotte successivamente (*Nevrosi, Psicosi, Disturbi di Personalità*), in quanto ormai l'elaborazione di un profilo di personalità e di una diagnosi clinica differenziale avviene in ogni tipo di consulenza o perizia, sia in ambito adulti che minorile.

PSICOSI

Viene definita come una *malattia mentale*, condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e concetti che le esprimono

In generale, i disturbi definiti "psicosi" si distinguono dagli altri gruppi di disturbi psicopatologici per una o più delle seguenti caratteristiche:

1. Gravità: le psicosi sono disturbi più gravi, intensi e disgregativi; tendono a colpire tutti i campi della vita della persona.
2. Grado di ritiro: vi è meno capacità di mantenere rapporti efficaci con l'oggetto; la realtà oggettiva esterna ha poco significato per il paziente o viene percepita in modo

distorto.

3. Affettività: spesso le emozioni sono qualitativamente differenti da quelle considerate "normali"; altre volte sono quantitativamente così esagerate che occupano tutta quanta l'esistenza della persona.
4. Intelletto: le funzioni intellettive possono essere interessate direttamente dal processo psicotico fino al punto che linguaggio e pensiero ne sono disturbati; il giudizio spesso è incongruo; possono comparire allucinazioni e deliri.
5. Regressione: possono prodursi una deficienza generalizzata di funzionamento e un arretramento a livelli comportamentali molto primitivi; questa regressione è qualcosa di più di un temporaneo collasso nel processo di maturazione, e può includere un ritorno a modelli iniziali e perfino primitivi.
6. Assenza di autocritica: ovvero, nella persona con disturbo psicotico non c'è coscienza chiara del carattere patologico dei suoi disturbi.

Le caratteristiche centrali della psicosi sono dunque la destrutturazione della realtà esterna così come viene percepita e vissuta, e la destrutturazione della propria unità interna e identità psicologica. Questa doppia destrutturazione si traduce in una incompleta distinzione fra tre tipi di rapporti, che invece sono tenuti chiaramente separati nella persona "normale":
il rapporto fra sé e il proprio corpo;
il rapporto fra il proprio corpo e il mondo esterno;
il rapporto fra sé e il mondo esterno.
Proprio per questi aspetti, di sostanziale alterazione dell'esame di realtà e di incapacità di percepire il proprio stato psicopatologico, il legame fra i disturbi psicotici e il reato può assumere la configurazione giuridica della incapacità di intendere e di volere.

NEVROSI

E' generalmente considerata una condizione di sofferenza della psiche, di natura assai varia, che si manifesta con ansia, irritabilità, fobie, ossessioni, compulsioni, e anche disturbi a carico di determinati organi corporei, ma non intacca i processi intellettivi né deteriora la personalità nel suo complesso; è essenzialmente connessa a situazioni conflittuali, dovute a motivi psicologici, come, ad esempio, esperienze emotive non risolte, specialmente nella prima infanzia, o traumi non affrontati e non superati.
Nell'osservazione e nella valutazione clinica le nevrosi comprendono disturbi psichici che differiscono dalle psicosi per i seguenti tratti:

1. Conservazione della capacità di discriminazione tra realtà esterna e interna, senza alterazione del giudizio di realtà.
2. Alterazione solo quantitativa della capacità di comunicazione o conservazione della stessa.
3. Presenza di coscienza di disturbo.
4. Presenza di disturbi del comportamento di entità relativamente ridotta sul piano sociale, ma soprattutto non invalidanti per l'individuo.

La nevrosi, dunque, viene considerata un insieme di meccanismi psicologici particolari, che possono essere più o meno dominanti, per periodi più o meno lunghi, nella vita di una persona.
La sofferenza nevrotica è sempre dominata da un sintomo, l'*ansia*, intorno al quale si struttura il resto della sintomatologia.
In molti casi l'*ansia* viene vissuta come *fluttuante*, cioè come uno stato di tensione molto angosciosa e apparentemente immotivata, con sensazione di insicurezza diffusa, insonnia, apprensività. Spesso ciò si accompagna a un tono dell'umore di tipo depressivo, con chiusure e ripiegamenti più o meno intensi. Altre volte, i disturbi nevrotici si strutturano in *fobie* e in rituali e difese di tipo *ossessivo*; oppure i disturbi si presentano come di tipo *isterico*, ovvero con dipendenze affettive e scarsa autonomia.
Nella maggior parte dei casi, soprattutto in questa epoca, i vari tipi di disturbo nevrotico si presentano mescolati fra loro (misti), tanto che una distinzione per categorie, come quella accennata, appare in larga misura convenzionale e poco rispondente all'evidenza clinica. Inoltre, da tenere presente che spesso le persone diagnosticate come *psicotiche* hanno dei meccanismi psicologici anche di tipo *nevrotico*.
Il soggetto nevrotico distingue sempre con chiarezza all'interno della propria personalità i sintomi nevrotici, che egli avverte come *disturbi*. Il nevrotico ha quindi una *coscienza di disturbo* ma, spesso, non ha coscienza delle *cause* del disturbo.
In ambito forense, proprio per la buona aderenza all'esame di realtà, tale inquadramento nosografico non incide sul concetto di capacità di intendere e di volere, ovvero tali personalità, nel contesto penale, vengono considerate solitamente imputabili, dalla letteratura specializzata, in relazione ad un eventuale reato commesso.

DISTURBI DI PERSONALITA'

I *Disturbi di Personalità* nel contesto psicologico giuridico e criminologico hanno un ruolo particolarmente rilevante, almeno per due ragioni: da un lato rappresentano una categoria diagnostica non univoca, con tratti differenziati legati in modo specifico al tipo di disturbo evidenziato – uno dei vari *Disturbi di Personalità* - ma non inquadrabile in un concetto chiaro di infermità e, di conseguenza, di imputabilità, anche per quella particolare condizione dell'Io che in psicopatologia viene definita "egosintonia". In altri termini e in estrema sintesi, a differenza delle *Psicosi* l'Io presenta una adeguata sintonia con sé stesso, non essendo presenti aspetti dissociativi o di fratture della personalità. La sostanziale differenza con le *Nevrosi* risiede invece negli aspetti di sofferenza che quest'ultimo disturbo produce, mentre nei *Disturbi di Personalità* la sintonia con sé stesso tende ad allontanare i dolori interni. Naturalmente queste considerazioni sono valide per i *Disturbi di Personalità* definiti "compensati", non certamente per quelli che possono incorrere nello "scompenso psicotico".
E' naturalmente proprio per tutti questi motivi che solitamente, in relazione ai quesiti posti da un magistrato, in ambi-

to civile o penale, si valuta caso per caso, più che in ogni altro tipo di disturbo.

Dall'altro lato, proprio la connotazione non definita di *personalità psicopatologia* permette a molti specialisti - psichiatri o psicologi - di utilizzare questa categoria diagnostica, in ambito forense, in modo improprio, allorché non si ha chiarezza sulla diagnosi clinica ma si vuole in qualche modo definire la personalità osservata. Si contribuisce, così, a far diventare i *Disturbi di Personalità* un contenitore ampio e spesso vuoto di significato clinico, psicopatologico e forense.

Osservando brevemente come sono stati definiti dalla letteratura specializzata emerge che *"I **Disturbi di Personalità** hanno ricevuto, durante l'ultimo decennio, notevole attenzione, sia teorica che clinica, tanto da essere considerati come disordini a sé stanti, differenziati da altre sindromi più conosciute. Hanno efficacemente sostituito la categoria nota come **personalità psicopatiche**"* (Franco Ferracuti, 1992).

Bini e Bazzi (L. Bini, T. Bazzi: Trattato di Psichiatria, Vallardi, Milano, 1967) sono stati fra i primi in Italia ad affrontare l'evoluzione dell'inquadramento diagnostico delle personalità psicopatiche che, come abbiamo appena visto e vedremo nello specifico, nel tempo arriveranno a trasformarsi in parte nella categoria dei *Disturbi di Personalità*. Non solo, gli stessi autori anticipavano la rilevanza di queste personalità all'interno del contesto peritale:

"K. Schneider in uno dei suoi più recenti lavori sull'argomento afferma giustamente, seppure in forma che può apparire a prima vista paradossale: <<lo psicopatico è morto…viva lo psicopatico>>, volendo esprimere il concetto che anche se il termine è <<superato>> il <<fenomeno>> permane. Vorremmo aggiungere che si tratta di un <<fenomeno>> che indipendentemente dalla sua designazione acquista sempre maggiore importanza, non solo in campo strettamente psichiatrico, ma anche in quelli affini della <<psicologia clinica>>, della <<criminologia>>, della <<medicina legale>>…Abbiamo prescelto l'espressione <<abnormi psichici>> per designare in senso lato quei soggetti che presentano una <<anomalia>> patologica che va distinta da una <<malattia p. d.>> secondo i criteri già esposti. In base al criterio della <<sofferenza>> distinguiamo lo <<psicopatico>> (sindromi psicopatiche) soggetto che fa soffrire a causa della sua anomalia patologica (ed in senso più lato arreca danno o disturbo agli altri) dal <<nevrotico>> (sindromi nevrotiche) che soffre delle proprie anomalie".

Dunque, i concetti clinici *psicopatia*, *abnormi psichici* e *disturbi di personalità* coincidono, rappresentano delle tappe per descrivere comunque un tipo di personalità non psicotica e non nevrotica, ma che può in alcuni casi avere caratteristiche simili ad entrambe.

Comunque, nella più recente definizione di *Disturbo di Personalità* si fa riferimento a un *"modello di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo, è pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione"* (DSM IV R).

Una descrizione più dettagliata e analitica di questo disturbo viene fornita da Otto Kernberg, fra i maggiori studiosi della cosiddetta "personalità marginale"; l'autore, discostandosi dagli aspetti comportamentali elencati dal DSM e affrontando invece il funzionamento psichico di queste personalità, elenca le varie definizioni di questa psicopatologia: "stati al limite" (Knight, 1953), struttura "preschizofrenica" della personalità (Rapaport, 1945, 1946), "caratteri psicotici" (Frosch, 1964), "personalità caso al limite" (Rangell, 1955; Robbins, 1956).

Inoltre, in questi disturbi l'Io presenta una struttura patologica stabile, differenziandosi sia da quella delle nevrosi, sia da quella delle psicosi. Afferma Kernberg: *"Bisogna quindi dedurne che questi pazienti occupano un'area al limite tra nevrosi e psicosi. Il termine <<organizzazione della personalità caso al limite>> piuttosto che <<stati al limite>> o altre denominazioni descrive più esattamente questi pazienti che hanno, infatti, un'organizzazione patologica specifica, stabile della personalità e non una situazione transitoria fluttuante fra nevrosi e psicosi".*

Continua Kernberg: *"Episodi psicotici potranno svilupparsi transitoriamente in pazienti aventi un'organizzazione della personalità caso al limite se sottoposti a grave stress o sotto l'influsso di alcool e droghe…Nei colloqui clinici l'organizzazione formale dei loro processi di pensiero appare intatta. I reattivi psicologici, particolarmente quelli proiettivi non strutturati, riveleranno frequentemente la tendenza a usare un tipo di pensiero vicino al processo primario".*

Per sintetizzare, ricordiamo che il DSM utilizza la categoria nosografica dei *Disturbi di Personalità* per definire e descrivere questo tipo di funzionamento psichico.

Il DSM IV-R li suddivide in dieci disturbi più uno, il *Disturbo di Personalità Non Altrimenti Specificato*, che si riferisce ad un quadro personologico in cui sono presenti tratti misti di vari *Disturbi di Personalità.*

I dieci disturbi, generalmente egosintonici, ovvero, come abbiamo visto, in sintonia apparente con sé stessi e quindi privi di sintomi legati a sofferenze, sono:

DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITÀ
(caratterizzato da sfiducia, sospettosità e diffidenza, rigidità adattiva e di pensiero)

DISTURBO SCHIZOIDE DI PERSONALITÀ
(distacco nelle relazioni sociali, riduzione dell'espressività emotiva, chiusura della personalità)

DISTURBO SCHIZOTIPICO DI PERSONALITÀ
(distorsioni cognitive, eccentricità nel comportamento, esperienze percettive insolite, illusioni corporee, pensiero magico, sospettosità)

DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ
(inosservanza e violazione dei diritti degli altri, incapacità di apprendimento dall'esperienza, irresponsabilità, super-

ficialità, assenza di rispetto verso i sentimenti dell'altro)

DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ

Gunderson (1984), Schmideberg (1959), Grinker e coll. (1968): (stabilmente instabili sia nelle relazioni interpersonali che nell'immagine di Sé, instabilità affettiva e sessuale, marcata impulsività, episodi psicotici transitori, tendenza a perdere i nessi associativi, angoscia sconfinante nel panico, distorsioni cognitive, manipolatori comportamenti autodistruttivi);

Kernberg (1967, 1975): (*organizzazione di personalità borderline*: debolezza dell'Io, ansia fluttuante, sintomi ossessivo-compulsivi, fobie, reazioni dissociative, preoccupazioni ipocondriache, sessualità perversa e polimorfa, abuso di sostanze)

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ

(ricerca di attenzione, elevata emotività, mutevole e superficiale, impulsività, comportamento sessuale seduttivo ma inappropriato, drammatizzazione e teatralità, influenzabilità, suggestionabilità)

DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITÀ

(mancanza di empatia, senso di grandiosità, necessità di ammirazione, elevate fantasie di successo illimitato)

DISTURBO EVITANTE DI PERSONALITÀ

(inibizione della personalità, sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità verso i giudizi negativi, timore del rifiuto, sentimenti di inferiorità)

DISTURBO DIPENDENTE DI PERSONALITÀ

(comportamenti sottomessi e adesivi, bisogno di accudimento e di rassicurazioni, insicurezze, declina le responsabilità, sfiducia in sé stesso, dipendenza dall'altro)

DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DI PERSONALITÀ

(perfezionismo che blocca il raggiungimento di un obiettivo, marcate esigenze di controllo, stile cognitivo dogmatico, incapacità di delegare, ostinazione, rigidità della personalità)

I Disturbi di Personalità vengono poi divisi in tre gruppi:

Gruppo A include i Disturbi di Personalità Paranoide, Schizoide e Schizotipico.

Gruppo B include i Disturbi di Personalità Antisociale, Borderline, Istrionico e Narcisistico.

Gruppo C include i Disturbi di Personalità Evitante, Dipendente e Ossessivo-Compulsivo.

I Disturbi del Gruppo A sono gli unici che, in casi particolari, possono andare incontro a scompenso psicotico; per questo motivo sono definiti disfunzionali, a differenza degli altri Disturbi dei Gruppi B e C che sono invece definiti funzionali.

I Disturbi del Gruppo A, insieme al *Disturbo Borderline di Personalità*, sono quelli che secondo la letteratura specializzata nella fase disfunzionale possono avere alterata la capacità di intendere o di volere, proprio per la natura stessa del quadro di funzionamento dell'Io che, in fase di scompenso, tende ad avvicinarsi alle fasi psicotiche transitorie.

Ciò vale, come abbiamo appena visto, anche per il *Disturbo Borderline di Personalità,* in quanto in origine questo tipo di disturbo veniva collocato fra le *psicosi* e le *nevrosi*, e veniva avvicinato a forme anomale e atipiche della *schizofrenia*; successivamente, grazie all'importante contributo di alcuni autori (Kernberg, 1967, 1975; Gunderson, 1984; Schmideberg, 1959; Grinker e coll., 1968) la *sindrome borderline*, grazie a un certo rigore diagnostico, venne separata dalla *schizofrenia*, anche in seguito alla valutazione che i pazienti borderline non andavano incontro nel tempo a deterioramento della personalità, come invece avviene nelle *sindromi schizofreniche*.

Di conseguenza, anche la *sindrome borderline* ebbe una sua definizione e collocazione clinica autonoma rispetto le *psicosi* e le *nevrosi*; nella valutazione psicologico-giuridica e peritale sarà, infine, fondamentale collegare il funzionamento psichico del soggetto *borderline* con i quesiti del magistrato, analizzando sempre caso per caso.

Bibliografia

American Psychiatric Association: *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM – IV*), Masson, Milano, 1996.

Bini L., Bazzi T.: *Trattato di Psichiatria*, Vallardi Editore, Milano, 1954.

Gabbard G: O.: *Psichiatria psicodinamica*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995.

Grinker R. R. Jr., Werble B., Drye R. C.: *The Borderline Syndrome: a Behavioral Study of Ego-Functions*, Basic Books, New York, 1968.

Gunderson J. G.: *Borderline Personality Disorder*, American Psychiatric Press, Washington D.C., 1984.

Hinsie L. E., Campbell R. J.: *Dizionario di Psichiatria*, Astrolabio, Roma, 1979.

Istituto della Enciclopedia Italiana: *Vocabolario della lingua italiana*, Treccani, Roma, 1986.

Jervis G.: *Manuale critico di Psichiatria*, Feltrinelli, Milano, 1976.

Kernberg O.: *Sindromi marginali e narcisismo patologico*, Boringhieri, Torino, 1978.

Schmideberg M: *The borderline patient*. In Arieti S. (a cura di) *American Handbook of Psychiatry*, vol. 1, Basic Books, New York, 1959.

RECENSIONI

E' uscito in questi giorni per i tipi della CEDAM il "*Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia"* a cura di Paolo Cendon. Nel primo volume, il capitolo ottavo è intitolato "La psicoanalisi" e porta la firma dell'avvocato e psicologo Germano Bellussi, membro del direttivo dell'AIPG. L'argomento è certamente nuovo e per molti versi illuminante per la competenza con cui è stato affrontato e per i punti specifici che prende in esame. L'utilità per chi voglia approfondire la rilevanza della psicoanalisi all'interno del grande tema che affronta il "Trattato" risulta evidente dall'indicazione di alcuni dei punti che l'autore prende in considerazione: cosa sia la psicoanalisi e quali tracce abbia lasciato; quale sia la struttura della psiche e quale quella del diritto con sottolineatura della corrispondenza tra le funzioni dell'io e quella del diritto; quanto importante sia la identificazione della contiguità del diritto, della filosofia e della psicologia (e della psicoanalisi in particolare) specie nel settore minorile e familiare; quale contributo possa essere dato dalla psicoanalisi nel processo, specie minorile, per renderlo adeguato alle esigenze di un intervento autenticamente pedagogico; quanto sia opportuno abbandonare una linea che è

di distacco della psicoanalisi dal diritto e dal processo, a favore di un ascolto esperto e di una lettura delle psicodinamiche che hanno connotato gli eventi che hanno portato al processo e dei comportamenti nell'ambito del medesimo processo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lunedì 9 - 13
mercoledì 9 – 18; venerdì 9 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 7 luglio 2004